

## **STATUTO ARCISOLIDARIETA'**

### Art. 1

#### *Costituzione*

- 1- E' costituita, con sede in Rovigo - Viale Trieste, 29, l'organizzazione provinciale di volontariato denominata ARCISOLIDARIETA' di seguito detta organizzazione.
- 2- I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

### Art. 2

#### *Finalità*

I - Gli scopi che l'Associazione si propone di perseguire e realizzare, in armonia e coerenza con le finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie autonome, sono, a mero titolo esemplificativo:

- praticare e promuovere l'attività di volontariato quale supporto solidaristico agli immigrati, ai profughi, ai rifugiati, ai richiedenti asilo, alle vittime della guerra e dei conflitti, a tutti coloro che vedono violati i propri diritti civili ed umani, avvalendosi a tal fine, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, spontanee ed assolutamente gratuite dei propri associati;
- promuovere una cultura della solidarietà come concreta affermazione dei diritti, come cultura della responsabilità, come limite alla deriva individualista, sessista, nazionalista, razzista, antropocentrica;
- contribuire a far sì che la cultura della solidarietà diventi elemento costitutivo della politica, della sua capacità progettuale di governo: per una redistribuzione della ricchezza e delle posizioni di vantaggio, per uno sviluppo della partecipazione come affermazione dei diritti di cittadinanza, per condizioni di pari opportunità nell'accesso della dinamica sociale e cioè, in primo luogo, per debellare l'emarginazione e il sottosviluppo;
- stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche e il loro corretto funzionamento anche al fine di evitare che il volontariato assuma il ruolo di mera supplenza delle Istituzioni;
- contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale i componenti sociali vedano riconosciuti - dallo Stato e da altri Pubblici Poteri - autentici spazi di liberazione ed autonomia interindividuale;
- contribuire a portare l'intera area del volontariato e della solidarietà sociale, con le proprie identità ed autonomie, a divenire protagonista del dibattito, dei processi e delle istanze della società civile;
- dare visibilità e sostegno alle esperienze degli associati, valorizzandone e rafforzandone la capacità di rappresentanza nei confronti delle istituzioni e dei soggetti sociali e politici;
- promuovere e radicare nuove esperienze di volontariato e solidarietà sociale,
- rappresentare a livello locale i soggetti aderenti all'Associazione;
- elaborare e promuovere progetti e campagne che esprimano il massimo di sinergie interassociative e sviluppino nuovo associarsi;
- offrire servizi che qualificano e supportino l'iniziativa dei gruppi che aderiscono, attraverso, in particolare, la formazione, l'informazione e la consulenza;
- l'Associazione richiama inoltre i campi di iniziativa e intervento previsti dall'art. 3 dello Statuto Nazionale dell'Arci Nuova Associazione, in quanto condivisibili come obiettivi della propria azione ed impegno alla loro promozione e realizzazione (vedi appendice).

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

### Art. 3

#### *Organi*

I - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato esecutivo;

- il Presidente.

#### Art. 4

##### *Assemblea degli aderenti*

- 1- L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
- 2- Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- 3- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 4- In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o in delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
- 5- Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
- 6- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
- 7- L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - eleggere i membri del Comitato esecutivo;
  - eleggere i componenti del Comitato dei probiviri;
  - eleggere i componenti del Comitato dei Revisori dei conti;
  - approvare il programma proposto dal Comitato esecutivo;
  - approvare il bilancio preventivo;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 16;
  - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

#### Art. 5

##### *Comitato esecutivo*

- 1- Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 5 membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
- 2- Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3- Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
  - fissare le norme del funzionamento dell'organizzazione
  - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
  - assumere il personale;
  - eleggere il Presidente;
  - nominare il Segretario;
  - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
  - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

#### Art. 6

#### *Presidente*

- 1- il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
- 2- Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2.
- 3- Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
- 4- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 5- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

#### *Art. 7*

#### *Segretario*

- I - Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
  - provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;
  - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;
  - è a capo del personale.

#### *Art. 8*

#### *Collegio dei probiviri*

- 1- Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 2- Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti e tra gli organi stessi.
- 3- Gli aderenti sospesi e/o espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento del Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### *Art. 9*

#### *Collegio dei revisori dei conti*

- 1- Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.  
Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 2- Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.
- 3- Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
- 4- Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

#### *Art. 10*

#### *Gratuità delle cariche*

- 1- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 2- Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Art. 11

##### *Bilancio*

- 1- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- 2- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- 3- Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### Art. 12

##### *Aderenti*

- 1- Sono aderenti all'organizzazione singoli individui, che sottoscrivono il presente statuto e quelli che fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.
- 2- Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.
- 3- Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
  - dimissioni volontarie;
  - per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
  - per morte;
  - per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

- 4- Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
- 5- È prevista per gli aderenti che svolgono prestazioni concrete di volontariato una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91.

#### Art. 13

##### *Diritti e obblighi degli aderenti*

- 1- Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
- 2- Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

#### Art. 14

##### *Quota sociale*

- 1- la quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità dell'aderente.
- 2- gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Art. 15

##### *Risorse economiche*

- 1- L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - quote associative e contributi degli aderenti;
  - contributi dei privati;
  - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
- 2- I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.
- 3- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 16

*Devoluzione dei beni*

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 17

*Modifiche allo Statuto*

I - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 18

*Norma di rinvio*

I - Per quanto previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla vigenti disposizioni legislative in materia.